



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Raffaele Gaetano Antonio Frasca	Presidente
Roberto Simone	Consigliere
Laura Giraldi	Consigliere Rel.
Marco Rossetti	Consigliere
Stefania Tassone	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.04/06/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1305/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ rappresentati e
difesi dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato ██████████

██████████

-ricorrenti-

contro

██████████ ██████████ Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████ ██████████

-controricorrente-

nonché contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ed ██████████ ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4124/2022
depositata il 15/06/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dal Consigliere Laura Giraldi.

FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ in qualità rispettivamente, i primi due, di genitori di ██████████ ██████████ e, il terzo, di fratello dello stesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri ██████████ conducente del veicolo sul quale viaggiava ██████████ ██████████ e ██████████ s.p.a., compagnia assicuratrice dello stesso, esponendo che in data 12.12.2009 ██████████ ██████████ era rimasto vittima di un sinistro stradale da addebitarsi alla colposa condotta di guida di ██████████ gli attori, adducendo che a causa delle lesioni riportate il congiunto era poi deceduto il 15 febbraio 2020, chiedevano, pertanto, condannarsi il conducente del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti *iure proprio* e *iure hereditatis* dando atto di aver già percepito diverse somme per il medesimo titolo dalla società convenuta.

La compagnia assicuratrice, costituendosi, aveva contestato l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato invocando la sussistenza di un concorso di colpa del trasportato privo della cintura di sicurezza e ritenendo eccessive le somme pretese; aveva altresì chiesto la chiamata in giudizio degli altri trasportati, ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ ai fini della verifica del superamento del massimale di polizza dovuto.

Costoro si erano costituiti dando atto di aver ricevuto un risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, il primo (██████████ ██████████) ritenendosi soddisfatto, mentre, il secondo (██████████ ██████████) richiedendo ulteriori importi a tale titolo.

Il Tribunale di Velletri, ritenuta la responsabilità esclusiva di ██████████ ██████████ nella causazione del sinistro a causa della eccessiva velocità mantenuta nella guida del veicolo ed anche del suo accertato stato di



ebbrezza, condannava il medesimo e la relativa compagnia assicuratrice al risarcimento in favore degli eredi del danno *iure hereditatis*, biologico e morale, subito dalla vittima nonché del danno *iure proprio*, morale e biologico, come accertato tramite c.t.u. medica in corso di causa, e, infine, del solo danno biologico subito dall'altro trasportato [REDACTED] [REDACTED] riconosceva altresì il diritto al rimborso delle spese mediche e funerarie sostenute dagli attori. Il Tribunale accertava, tuttavia, per quanto di interesse in questa sede, che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima aveva inciso sulle conseguenze di danno risarcibili nella misura del 50% e così disponeva la relativa riduzione degli importi liquidati.

Avverso tale pronuncia interponevano appello [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ribadendo che il sinistro doveva addebitarsi in via esclusiva alla condotta di guida del Compodonico in considerazione del fatto che, da un lato, in atti era stata fornita la prova dell'uso da parte del proprio congiunto [REDACTED] della cintura di sicurezza e, da altro lato, che l'impatto era stato di cotale violenza che la morte si sarebbe verificata anche con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, come emerso dalle risultanze della espletata c.t.u.; chiedevano inoltre riconoscersi importi maggiori a titolo di risarcimento del danno biologico *iure proprio*, del danno esistenziale e di spese mediche future.

La compagnia assicuratrice [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] s.p.a.) si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello ed in ogni caso, con appello incidentale, la riduzione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento rilevando l'eccessività delle somme liquidate a titolo di danno biologico da morte in favore del *de cuius* secondo calcolo equivalente a quello derivante da invalidità permanente totale. Censurava, altresì, l'erroneo riconoscimento del danno catastrofe subito dalla vittima in favore degli eredi.



La Corte d'Appello di Roma con sentenza in data 15.6.2022 rigettava l'appello principale e, accogliendo parzialmente l'appello incidentale, affermata la correttezza della liquidazione del danno catastrofale in capo alla vittima, rideterminava l'importo dovuto a titolo di danno biologico subito da [REDACTED] e dovuto agli eredi; indi regolava le spese di lite di entrambi i giudizi.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo.

[REDACTED] s.p.a., ora incorporata in [REDACTED] s.p.a. ha resistito con controricorso.

[REDACTED] e [REDACTED] sono rimasti intimati.

Fissata l'odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. per «violazione e falsa valutazione delle prove istruttorie ove è stato applicato l'art. 2727 cc per aver desunto da un fatto noto un fatto ignoto – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di presunzioni semplici».

Assumono che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la vittima non avesse allacciato la cintura di sicurezza nonostante i testi escussi avessero confermato il relativo utilizzo ed ha invece ricostruito tale omissione in forza di presunzioni prive del carattere di gravità, precisione e concordanza.

Il motivo è inammissibile.



Il passaggio motivazionale contestato è il seguente: "risulta dalla cartella clinica del pronto soccorso dell'ospedale di [REDACTED] "riferita estrazione complicata dall'auto paziente trovato ripiegato su se stesso sbalzato nell'abitacolo giunge con 118 in stato di coma.....ferita regione labbro superiore e lingua". E' evidente allora, che se il [REDACTED] è stato trovato ripiegato su se stesso e sbalzato nell'abitacolo, subendo anche le ferite al labbro e alla lingua, dal fatto noto, ex art. 2747 cc, può risalirsi al fatto ignoto del mancato uso delle cinture di sicurezza atteso che l'essere stato sbalzato all'interno dell'auto e l'avere riportato ferite al labbro non possono avere altre plausibile spiegazione che quella dell'impatto contro le pareti interne dell'abitacolo favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta, con ciò riducendo l'importo del risarcimento dovuto come correttamente ritenuto dal Tribunale."

Orbene dopo aver enunciato tale passaggio parte ricorrente omette completamente di indicare o riportare ove nell'atto di appello è stato portato compiutamente all'attenzione del giudice del gravame l'esito delle prove testimoniali assunte.

Viene inserito in ricorso uno stralcio delle deposizioni testimoniali di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nelle quali il primo risponde <è falso> alla domanda di cui al capitolo di prova articolato da [REDACTED] s.p.a. nella memoria ex art.183 VI c. c.p.c. e il secondo, analogamente, risponde <A.D.R. Falso. Aveva la cintura>.

Tuttavia, di tale memoria, al fine della comprensione dell'esatto contenuto della domanda posta ai testi quanto al relativo contesto di tempo e di luogo, non vi è alcuna indicazione in questo giudizio, né risulta il richiamo e la relativa collocazione nel giudizio di appello.

Anzi la citazione in appello (prodotta quale primo atto del <fascicolo II, A>) enuncia esclusivamente che "a ciò si aggiunga che tutti i trasportati sull'autovettura hanno affermato che [REDACTED] aveva le cinture allacciate"



(pag.5) senza riportare in alcun modo il contenuto delle testimonianze rese. In seguito, la difesa in quel giudizio si appronta sulle risultanze di una perizia di parte, in questa sede non prodotta.

Nella stessa sentenza impugnata nulla si richiama in merito alle testimonianze che si asseriscono essere state ivi prodotte, ma la motivazione si incentra esclusivamente su quanto può emergere indiziariamente dalla cartella clinica agli atti.

Anche a prescindere da tale rilievo, deve rilevarsi che, nella specie, parte ricorrente afferma che la corte territoriale ha errato nel ritenere il mancato uso delle cinture di sicurezza in considerazione delle lesioni al viso poiché non ha tenuto conto "dei dati reali e non contestati quali il parabrezza dell'auto incrinato, la carrozzeria rientrata, il sedile sradicato, la perizia cinematica, la perizia medico legale e le prove testimoniali", così come della dubbia attendibilità della cartella clinica in merito alla posizione del corpo ritrovato e delle specifiche lesioni al viso riscontrate; tutti fatti rimasti solo enunciati in questa sede.

In disparte quanto sopra evidenziato con riguardo alle prove testimoniali ed alla perizia cinematica, deve osservarsi che nella specie i ricorrenti, lungi dall'evidenziare che le presunzioni utilizzate dalla corte territoriale avrebbero potuto condurre a diversi esiti, si limitano a prospettare, tramite appunto quei fatti solo enunciati, una possibile inferenza probabilistica diversa da quella che si dice fatta propria dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma.

Si rileva allora che la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito contraddice il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche



su presunzioni (rectius:fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Con le argomentazioni poste a fondamento del motivo, dunque, <la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della *quaestio facti*, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa *quaestio* e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della *quaestio facti*. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del



2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta *quaestio* ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria> (Cass. Sez. Un., n.1785/2018).

Il ricorso è dunque inammissibile.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 7.100,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca



Numero registro generale 1305/2023

Numero sezionale 2008/2026

Numero di raccolta generale 20714/2026

Data pubblicazione 18/06/2026

